

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	683	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2438)	684	
PRESIDENTE	684	
DE PALMA, <i>Relatore</i>	684	
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, in materia di assistenza al personale postelegrafonico. (2206)	685	
PRESIDENTE	685, 686, 687	
COTANI, <i>Relatore</i>	685	
VERONESI	685, 687	
SPATARÒ, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i>	685, 686, 687	
AMENDOLA PIETRO	686, 687	
MAZZA	686	
TOMBA	687	
Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2023-B)	687	
PRESIDENTE	687, 688	
VIALE, <i>Relatore</i>	688	
		Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2341)
		688
		PRESIDENTE
		688, 689, 691, 692
		SICA, <i>Relatore</i>
		688
		AMENDOLA PIETRO
		688
		MAZZA
		688
		OLIVERO
		689
		SALERNO
		689
		GIULIETTI
		689, 691
		TAMBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>
		689, 691, 692
		JACOPONI
		691, 692
		LOMBARDI RICCARDO
		691, 692
		Comunicazione del Presidente:
		PRESIDENTE
		692
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		692
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,30.
		SEMERARO SANTO, <i>Segretario</i> , legge il verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Reggio D'Acì,

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

Discussione del disegno di legge: Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole Italiane dell'Egeo e loro aventi causa ».

Per questo disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione del Senato, la IV Commissione (Finanze e Tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole De Palma, di riferire.

DE PALMA, *Relatore*. Questo disegno di legge tende ad accordare i benefici previsti dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, a quella parte dei titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo che, essendo stati costretti, per necessità non dipendenti dalla loro volontà, a permanere in quelle ricevitorie, non si fossero trovati nelle condizioni richieste dal decreto citato e, pertanto, non avessero potuto, nel periodo prescritto, avanzare la domanda per ottenere, così come è previsto per i ricevitori metropolitani in caso di soppressione della ricevitoria, una ricevitoria vacante. (Articolo 286 del Codice postale e delle telecomunicazioni).

Si cerca, inoltre, di eliminare un inconveniente più volte sorto nell'applicazione del decreto 575. Mentre per le disposizioni del Codice postale e delle telecomunicazioni gli eredi dei ricevitori che si trovassero nelle condizioni previste possono chiedere una ricevitoria, gli eredi di titolari delle ricevitorie della Libia e delle isole dell'Egeo non possono godere di questo beneficio. È evidente, quindi, che si è voluto stabilire una parità di condizioni tra ricevitori metropolitani e ricevitori della Libia e delle isole dell'Egeo.

I primi due articoli del disegno di legge contengono le disposizioni che ho illustrato, il terzo e il quarto regolano i termini di procedura.

Ritengo, dato lo scopo del disegno di legge, che la Commissione debba senz'altro approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, concernente la sistemazione nelle ricevitorie postali e telegrafiche del territorio della Repubblica degli ex titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, sono estese a quegli ex titolari di dette ricevitorie, che trovandosi nelle circostanze e condizioni previste dall'articolo 1 del detto decreto legislativo, per ragioni indipendenti dalla loro volontà sono rimpatriati oltre i limiti di tempo stabiliti dall'articolo 3 del decreto medesimo per la presentazione delle domande o rimpatrieranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente comma debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

(È approvato).

ART. 2.

Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermità contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, è conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, sempreché il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che dà luogo alla successione.

(È approvato).

ART. 3.

Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni del-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

l'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575.

È applicabile altresì l'ultimo comma dell'articolo 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(È approvato).

ART. 4.

Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è sentito il parere della Commissione Centrale delle ricevitorie.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico. (2206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico », su di esso la I Commissione (Interni) ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Cotani, di riferire.

COTANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione accoglie i desideri di circa 50 mila unità del personale del Ministero delle telecomunicazioni. Come i colleghi sanno, tutto il personale dello Stato dipende, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e farmaceutica, dall'E. N. P. A. S.; ma questa assistenza, a giudizio del personale, non viene corrisposta in modo soddisfacente.

Per il personale delle ricevitorie, con decreto n. 1408 del 18 ottobre 1942, fu creato l'Istituto dei ricevitori, che integra l'assistenza e cioè: ricovero gratuito dei figli in convitti, borse di studio, colonie marine e montane, assistenza scolastica e altre forme di assistenza, che vengano ritenute opportune dal Consiglio d'amministrazione. Il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste, attraverso voti di congressi e delle organizzazioni sindacali, chiede anch'esso di essere iscritto all'Istituto dei ricevitori.

Il provvedimento in esame, mediante il versamento di tenuissimi contributi mensili, consentirebbe a questo personale di conseguire le ulteriori provvidenze assistenziali mutualistiche da essi invocate e che nessun altro ente potrebbe attuare. Consentirebbe inoltre

di integrare l'attività svolta dall'E. N. P. A. S. in tema di assistenza scolastica pro orfani e figli bisognosi dei dipendenti postelegrafonici.

È da tener presente che il personale di ruolo, già in passato, aveva un proprio istituto, denominato « Mutualità e Previdenza », sciolto dal governo fascista.

Tenuto conto dell'esistenza di un accordo fra il personale del Ministero competente e le organizzazioni sindacali, raccomando alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESI. Desidero sapere dal relatore se questa iscrizione è sostitutiva della iscrizione all'E. N. P. A. S. e se questi ulteriori provvedimenti assistenziali mutualistici non potrebbero più utilmente essere affidati, mediante la corresponsione delle stesse contribuzioni, ad istituti già esistenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COTANI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e farmaceutica il personale rimane sempre assistito dall'E. N. P. A. S. che ha un suo regolamento riguardante tutti gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato. Ma accanto a questa istituzione, i postelegrafonici che già si erano creati una istituzione assistenziale, che il governo fascista ha poi sciolto, chiedono di tornare a beneficiare della loro organizzazione mutualistica.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. I postelegrafonici hanno molti colleghi per ricevere i figli degli impiegati; in essi sono, ora, ospitati i figliuoli dei ricevitori postali; ma, siccome questi colleghi sono molto grandi, potrebbero accogliere anche i figli di altri impiegati del Ministero. Questa è, quindi, una assistenza tutta speciale, che solo questo Ente può dare e con generale soddisfazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche di cui alla legge 18 ottobre 1945, n. 1408, assume la denominazione di « Istituto postelegrafonici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è così composto:

- a) di un presidente, scelto anche fra estranei all'Amministrazione statale;
- b) di un consigliere di Stato;
- c) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;
- d) di un funzionario del Ministero del tesoro;
- e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;
- f) di quattro rappresentanti del personale delle ricevitorie e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Ministro su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali ».

L'onorevole Amendola Pietro ha presentato un emendamento alla lettera *f*) soppressivo delle parole: « dal Ministro su terne proposte ».

AMENDOLA PIETRO. Credo che il Ministro non si debba dispiacere di questo emendamento, che esula dalla persona ed intende obbedire ad una esigenza democratica. Nell'anno di grazia 1952 questa disposizione ha un sapore sorpassato. Non può essere ammissibile che i rappresentanti delle categorie, che pagano i contributi, debbano essere sottoposti alla scelta del Ministro. La disposizione è antidemocratica e non rispetta il principio della libertà d'organizzazione sindacale. Ne chiediamo, quindi, la soppressione.

Del resto nel Consiglio d'amministrazione sono compresi altri componenti che rappresentano le categorie più alte dell'amministrazione dello Stato; penso, quindi, che il Ministro abbia ogni garanzia che le deliberazioni non vengano prese avventatamente.

SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Io vorrei pregare l'onorevole Amendola di non insistere nel suo emendamento. Questa dizione è stata già concordata con le organizzazioni sindacali. Siccome si tratta di un istituto creato nell'interesse delle organizzazioni del personale, può darsi che nella composizione del Consiglio si debba tener conto di chi è ragioniere, di chi è più esperto nell'amministrazione, di chi ha più esperienza di opere assistenziali. Quello che importa è che questi rappresentanti siano designati dalle organizzazioni e che abbiano la loro fiducia. Nello scegliere tra le persone designate dalle organizzazioni, il Ministro terrà conto della preparazione personale, della capacità amministrativa, dell'esperienza pratica.

AMENDOLA PIETRO. Sono spiacente di dovere insistere. Non credo che le organizzazioni possano designare delle persone che non abbiano esperienza o competenza specifica.

MAZZA. Per quanto sia addolorato di dare un dispiacere all'amico Pietro Amendola, a cui oggi desidero dare il benvenuto, partecipando egli per la prima volta ai nostri lavori, dirò che per le ragioni esposte dal Ministro voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Amendola Pietro.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« L'istituto postelegrafonici è autorizzato ad estendere ai personali di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via complementare ed in separate gestioni, le forme di assistenza di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408.

L'istituto attuerà inoltre, a favore dei personali medesimi, tutte le altre forme di assistenza che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministro per le poste e telecomunicazioni.

I personali medesimi sono tenuti a corrispondere all'Istituto un contributo individuale dello 0,40 per cento sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ad essi spettanti.

Una parte del contributo predetto, in misura non inferiore al 10 per cento del gettito complessivo potrà essere annualmente erogata a favore dei circoli ricreativo-assistenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni, con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per ogni gestione concernente i personali suindicati sarà tenuto un conto speciale nel bilancio dell'Istituto ».

Anche per questo articolo l'onorevole Amendola Pietro ha presentato due emendamenti. Il primo, al secondo comma, è soppressivo delle parole « ed approvate dal Ministro per le poste e telecomunicazioni ».

AMENDOLA PIETRO. Anche questo emendamento è ispirato allo stesso concetto già esposto, e che è rafforzato dall'essere stato respinto il mio primo emendamento. La maggioranza del Consiglio d'amministra-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

zione è già di pieno gradimento del Ministro ed offre, quindi, tutte le garanzie possibili e immaginabili per le deliberazioni che vengono prese. Non credo, pertanto, che sia necessaria una ulteriore approvazione del Ministro.

TOMBA. Il Consiglio d'amministrazione è un organo che può decidere parecchie e belle cose; ma è evidente che certe spese il Ministero dovrà pur sostenerle. È quindi necessario che anche il Ministro approvi queste spese, ad evitare di trovarsi di fronte ad oneri straordinari non accettabili.

Per queste ragioni sono contrario allo emendamento Amendola.

SPATARO, Ministro delle poste e telecomunicazioni. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Tomba.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo dell'onorevole Amendola Pietro.

(Non è approvato).

Il secondo emendamento dell'onorevole Amendola Pietro è aggiuntivo, alla fine del terzo comma, delle parole: « di cui lo 0,10 per cento a favore dei C. R. A. L. del Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

L'emendamento, contemporaneamente, è soppressivo del comma quarto.

AMENDOLA PIETRO. Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente il loro gradimento che, anziché determinarsi anno per anno, la quota che deve andare a favore dei C. R. A. L. venga senz'altro stabilita in una percentuale fissa, che potrebbe essere del 25 per cento, data l'importanza sempre crescente che vanno assumendo le attività ricreative e assistenziali.

VERONESI. A me sembrava già eccessivo il 10 per cento. La proposta dell'onorevole Amendola vorrebbe raggiungere il 25 per cento.

Penso, al contrario, che bisognerebbe specificare che la percentuale non dovrebbe essere « superiore » e non « inferiore » al 10 per cento.

PRESIDENTE. Al quarto comma è detto che la percentuale può essere anche ridotta.

VERONESI. Vorrei almeno sapere quanti sono i C. R. A. L.

SPATARO, Ministro delle poste e telecomunicazioni. L'organizzazione dei C. R. A. L. è in corso di sistemazione. Ad ogni modo, il timore dell'onorevole Veronesi non mi pare sia fondato, se si considera attentamente la formula del provvedimento. In essa si dice: « potrà »; il che indica una discrezionalità. Inoltre, c'è da tener presente che nel Consiglio

vi sono 13 rappresentanti del personale, oltre il Presidente scelto fuori dell'amministrazione, un consigliere di Stato, un avvocato generale.

Con questi chiarimenti, mi pare che possa rimanere la formula che è stata proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Amendola Pietro.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà annualmente la quota di spese generali da imputare proporzionalmente ad ogni gestione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potrà essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto poste-telegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perché esso raggiunga nelle forme più adeguate e spedite le proprie finalità; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge. Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2023-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

di spiaggia», già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato. Prego il relatore, onorevole Viale; di illustrare la modifica apportata dalla Commissione del Senato.

VIALE, *Relatore*. Il disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 13 dicembre, torna a noi perché il Senato ha modificato l'articolo 1 aggiungendo, all'inizio, le parole: « A decorrere dal 1° luglio 1950 ».

L'aggiunta si è resa necessaria per poter consentire agli interessati di beneficiare dell'aumento dal 1° luglio 1950, mentre il disegno di legge non avrebbe consentito effetto retroattivo, ed avrebbe, a causa del tempo trascorso per l'approvazione della legge, prodotto un ingiusto danno.

Questa è l'unica ragione che ha giustificato l'operato del Senato e ritengo che la Commissione sarà unanime nell'approvare il disegno di legge con questa modificazione, per la quale la nostra Commissione Finanze e Tesoro ha già espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Poiché non vi sono modificazioni agli altri articoli, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato ».

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione del Senato. La Commissione Finanze e Tesoro della Camera ha espresso parere favorevole.

Prego il relatore, onorevole Sica, di riferire.

SICA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto n. 665 del Capo provvisorio dello Stato, in data 5 maggio 1947, le tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato vennero aumentate a dieci volte rispetto all'anteguerra, e ciò in relazione al mutato valore della lira.

Volendo, in certo qual modo, aggiornare tali tasse di ancoraggio nei confronti dell'attuale svalutazione monetaria, il Ministro della marina mercantile, con il presente disegno di legge, ha proposto di portare detto aumento a venti volte quello dell'anteguerra.

La VII Commissione del Senato, nella seduta del 15 dicembre scorso, relatore lo stesso presidente, senatore Corbellini, lo approvò ad unanimità.

Siccome tale aumento, contenuto in misura molto modesta, non può suscitare preoccupazione alcuna per eventuali concorrenze da parte di porti stranieri, prego gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Premetto che, in linea di massima, siamo d'accordo col disegno di legge, non producendo, in effetti, alcun pregiudizio di fronte ai porti vicini (quello di Marsiglia soprattutto), dove le tasse sono maggiori delle nostre.

Non c'è, perciò, pericolo che il traffico possa venire distratto dai nostri verso altri porti.

Debbo, però, richiamare l'attenzione su una situazione particolare del porto di Genova. Lo Stato, attualmente, dà un contributo annuo ordinario, per la manutenzione e i servizi del porto di Genova, di 4 milioni e 500 mila lire, come nell'anteguerra.

Poiché è da presumere che, per l'aumento delle tasse, vi sarà un maggiore gettito in favore dell'Erario, lo Stato, secondo le esigenze avanzate dagli ambienti marittimi, potrebbe aumentare il contributo.

Se il relatore e il Governo potessero dare degli affidamenti in questo senso, ne saremmo contenti.

Un'altra esigenza è questa: che una parte almeno del maggiore gettito venga devoluta a incrementare il fondo per l'opera benemerita dell'assistenza agli orfani dei marittimi e portuali.

MAZZA. Sono grato all'amico onorevole Amendola di aver fatto rilevare gli interessi del porto di Genova. Deve però essere tenuta presente anche la situazione del porto di Napoli, che è ancora peggiore. Mentre per il porto di Genova le tasse vanno a totale beneficio dell'Ente autonomo di quel porto, per il porto di Napoli soltanto una quota degli incassi viene riconcessa, dopo essere stata incamerata dall'Erario, all'Ente autonomo del porto di Napoli. Il che significa non soltanto una minore entrata, ma anche un incasso a distanza di anni.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

OLIVERO. Io pregherei il Governo di fare in modo che una quota di questi maggiori introiti vada a tutti gli enti portuali. Tutti, infatti, sono nelle stesse condizioni.

SALERNO. La proposta dell'onorevole Amendola solleva un problema importante, che si collega logicamente, ma non giuridicamente, al disegno di legge in esame. Non si può negare che, una volta messa in discussione la cifra totale degli introiti dello Stato, entra anche in discussione la distribuzione di questa somma; specialmente a favore di alcuni enti che vivono proprio su questi introiti.

Perciò, a parte la legge in discussione, noi dovremmo reclamare non solo con un voto — praticamente sappiamo quale esito hanno i voti — ma con una proposta di legge, che potrebbe essere anche d'iniziativa parlamentare, la distribuzione di questa somma.

Richiamandomi a quello che ha detto il collega Mazza confermo che per il porto di Genova la tassa passeggeri viene assegnata esclusivamente all'ente portuale. Invece, strana anomalia, la tassa passeggeri riscossa nel porto di Napoli viene devoluta allo Stato e per esso al Ministero della marina mercantile. Si crea così un contrasto tra una organizzazione e un'altra e una situazione d'insufficienza per l'Ente autonomo del porto di Napoli, che è quasi sempre in deficit, e che deve ricorrere ai contributi da parte dello Stato, (come è avvenuto recentemente con una legge che abbiamo approvato per un contributo di 10 milioni).

Io prego, quindi, il Ministro di prendere l'iniziativa di riordinare la materia; e, ove questo non ci venisse assicurato, mi riservo di presentare una proposta di iniziativa parlamentare.

GIULIETTI. Mi associo alla richiesta del collega Amendola. Mi incombe il dovere di ricordare che, della voce delle tasse di ancoraggio, si è interessata, da moltissimo tempo, tutta la classe della gente del mare. Il Sottosegretario per la marina mercantile mi può dare atto che, quando ci siamo trovati di fronte alle difficoltà per la riforma delle pensioni marinare, (e si è studiato come trovare i fondi necessari) si è accennato, appunto, ad una aliquota delle tasse di ancoraggio, oltre all'intervento diretto del Tesoro e al contributo preponderante dei datori di lavoro, cioè degli armatori.

Poiché si sta parlando di una ripartizione degli aumenti delle tasse di ancoraggio, io, senza voler guastare la situazione e associandomi alle richieste che hanno fatto gli altri colleghi, faccio presente che nella mia

qualità di rappresentante della gente del mare debbo ricordare al Sottosegretario per la marina mercantile che bisogna pensare anche ai marittimi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Prego il rappresentante del Governo, anche se il tema esula dal presente disegno di legge, di volerne considerare l'evidente importanza e di informare la Commissione sul suo pensiero in proposito.

TAMBRONI, *Sottosegretario per la marina mercantile*. Prendo atto delle segnalazioni della Commissione. Il Governo vedrà, nei limiti delle sue possibilità, di venire incontro a questi desideri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, sono fissate come segue:

A) *per approdo*:

a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato;

B) *per abbonamento*:

a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi provenienti dall'estero;

b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legisla-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

tivo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del mare Mediterraneo, sono fissate come segue:

- a) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento;
- b) a lire 25 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le tasse di ancoraggio stabilite dall'articolo 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, addette esclusivamente alla navigazione nel mare Mediterraneo, limitato allo stretto di Gibilterra e al canale di Suez e in esso compresi il Mar Nero, il Mar di Marmara e il Mar di Azof, sono portate a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le 50.

Le navi a vela fino alle 50 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« I diritti di cui all'articolo 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, sono fissati come segue:

- a) a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;
- b) a lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;
- c) a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il diritto previsto dall'articolo 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116, e modificato dal regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 186, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione meccanica e a vela nazionali ed estere equiparate, che compiono crociere turistiche, è portato a lire 260 per ogni passeggero.

Il deposito, di cui al quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 2042, è elevato a lire 440 per ogni passeggero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« La tassa annuale di ancoraggio stabilite dall'articolo 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi nazionali a propulsione meccanica addette al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato è fissata a lire 25 per ogni cavallo indicato di potenza sviluppata dalle rispettive macchine ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« I diritti previsti dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per la concessione delle patenti di sanità sono fissati come segue:

- a) lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate;
- a) lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate;
- a) lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate;
- a) lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

Do lettura dell'articolo 8:

« Per le navi a propulsione meccanica, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di validità le tasse di ancoraggio pagate sotto l'impero delle precedenti leggi, la misura della tassa, quale è prevista dall'articolo 1, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza della tassa già corrisposta, sotto deduzione della tassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo. In modo analogo sarà determinato l'ammontare del supplemento della tassa per le navi adette al servizio di rimorchio di cui all'articolo 6.

Le navi a propulsione meccanica abbonate alla tassa di ancoraggio possono rinunciare ai benefici dell'abbonamento e chiedere invece che, in sconto della tassa di ancoraggio dovuta in base al precedente articolo 1, sia computata la tassa già pagata per abbonamento in proporzione del periodo corrente fra il giorno in cui la nuova tassa di ancoraggio comincia ad essere dovuta e la scadenza dell'abbonamento.

Per le navi a vela le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 saranno applicate a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse corrispondenti pagate sotto l'impero delle leggi precedenti.

Nessun aumento sarà apportato ai diritti di patente sanitaria durante il periodo di validità delle patenti stesse».

Gli onorevoli Amendola Pietro e Jacopo n hanno presentato un emendamento, per estendere l'esenzione delle tasse di ancoraggio anche alle motonavi da 250 tonnellate di stazza lorda, che dovrebbe aggiungersi come comma aggiuntivo alla fine dell'articolo.

JACOPONI. Dal momento che viene accordata l'esenzione alle navi a vela fino a 50 tonnellate, noi chiediamo che sia estesa l'esenzione anche alle navi a combustione fino a 250 tonnellate.

PRESIDENTE. Questo emendamento doveva allora essere presentato a proposito dell'articolo 3. Ad ogni modo, se fosse approvato, potrebbe costituire un articolo aggiuntivo, da inserirsi al luogo opportuno in sede di coordinamento.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. L'emendamento non può essere accettato per una infinità di ragioni tecniche, pratiche, amministrative. Nella penultima riunione del Comitato centrale per il lavoro portuale, di cui l'onorevole Jacoponi

fa parte, abbiamo deciso di dare facoltà alle navi che non superano le 500 tonnellate di non servirsi, nei porti, del servizio di scarico da parte delle compagnie di lavoro portuale. In sede di applicazione del voto, il Ministero ha fatto una circolare, in base alla quale vengono esentate soltanto le navi fino a cento tonnellate. Ora, essendo state esentate le navi fino a 100 tonnellate dall'obbligo di servirsi del lavoro dei portuali, esse, mi pare, possono almeno pagare le tasse di ancoraggio, dato che non si servono del servizio dei porti, mentre voi volevate che se ne servissero tutte.

Prego la Commissione di tener presente che, in caso di accoglimento di questo emendamento, che ha lievissima importanza, il provvedimento dovrebbe essere rimandato al Senato. Comunque, il Governo si oppone per le ragioni che ho detto.

GIULIETTI. Le navi di piccolo tonnellaggio sono esposte a delle crisi veramente gravi e tali da impedire il loro esercizio. Tutti i colleghi, che hanno una parte dei loro collegi sulle coste, avranno potuto constatare che le crisi dei traffici marittimi si abbattano in modo straordinario e frequentissimo sulle navi di piccolo tonnellaggio, perché in concorrenza con esse vi sono le ferrovie e i camions. Una gran parte di queste navi, fra non molto, andranno incontro al pericolo di non poter navigare e di restare tutte legate alle banchine. Se si elimina un onere, per quanto modesto e insignificante, ciò potrà rimandare questa iattura almeno per qualche tempo, e per lo meno dimostrerà una comprensione da parte dei componenti l'VIII Commissione.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sul piano generale della crisi del piccolo naviglio sono d'accordo; ma il beneficio che verrebbero a conseguire queste navi è irrilevante.

GIULIETTI. Mi si consenta di concludere, rilevando che il Sottosegretario ha annunciato, poco fa, che si intende assoggettare al lavoro forzato, nei porti, gli equipaggi delle navi sotto a 100 tonnellate. Il navigante ha l'arte del navigare e non può essere obbligato a fare il facchino. Noi ci rifiutiamo di scaricare le navi.

Siccome c'è un addentellato tra quello che ha detto il Sottosegretario e il disegno di legge, io voterò contro il disegno di legge stesso.

LOMBARDI RICCARDO. La ragione per la quale il Sottosegretario non gradirebbe l'emendamento sembra essere la grave incidenza che esso avrebbe sul gettito delle tasse di ancoraggio.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il beneficio per il navale piccolo sarebbe irrilevante: di qualche centinaio di lire appena. Non è in questo modo che contribuiremo a risolvere, neppure in parte, la crisi.

LOMBARDI RICCARDO. Mi pare, allora, data la lievità delle tasse di ancoraggio nei nostri porti rispetto a quelle dei porti concorrenti stranieri, che una maggiorazione eventuale delle tasse di ancoraggio per il naviglio grosso, potrebbe consentire la eliminazione della tassa di ancoraggio per queste piccole navi.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Questo riguarda il tessuto connettivo della legge, che la Commissione ha già approvato. Quanto all'emendamento, io sarei il primo ad accettarlo, se esso rappresentasse un effettivo beneficio per risolvere, anche in minima parte, la crisi del piccolo naviglio, che il Governo cerca, di alleviare, stanziando, come ha fatto, 900 milioni per la demolizione e ricostruzione di queste navi.

PRESIDENTE. Ad ogni modo è un problema di notevole gravità, perché i coefficienti che hanno portato alla crisi, e che mantengono la crisi, sono di varia natura: elementi di ordine sindacale, di ordine di concorrenza, di prezzi politici dei trasporti, ecc. È evidente che il problema, prima o poi, dovrà essere affrontato e il Governo se ne sta preoccupando perché è un problema veramente di carattere nazionale, che investe un settore importante e tradizionale del nostro paese: il piccolo cabotaggio.

Penso che, senza voler presumere di risolverlo con questo paliativo, (certo più che modesto), possa essere votato il disegno di legge, salvo rinvio su un terreno generale di revisione di quelle che possono essere le provvidenze organiche da adottare per risolvere questo determinato problema; identificandone le malattie e cercando di risolverle tutte su un piano di coordinamento. Non è escluso che in quel momento si possa arrivare anche ad altre esenzioni, come quella proposta dall'onorevole Jacoponi.

Ad ogni modo è un problema che: o si risolve tutto intero o non si può risolvere con quelle poche centinaia di lire che vengono corrisposte dalle navi fino a 250 tonnellate per tassa di ancoraggio; tanto più che queste navi dovrebbero prima o poi scomparire, in base a quella legge che viene al nostro esame e che abbiamo già deliberato, la quale prevede il premio di demolizione per le navi fino a 300 tonnellate, ritenute antieconomiche.

Con tutta probabilità di queste navi ne resteranno così poche, che non credo convenga oggi — esprimo un parere pratico — rimandare la legge al Senato e perdere un paio di mesi di tempo; mentre è opportuno che gli interessi dello Stato siano subito attuabili, anche per la possibilità di un maggiore gettito verso quegli enti che soffrono dal punto di vista economico.

Si tratta, insomma, di un problema di coordinamento, al quale tutti debbono contribuire.

Prego pertanto i presentatori di ritirare l'emendamento.

IACOPONI. Dopo questi chiarimenti, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

La presente legge entra in vigore con il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, da alcuni componenti della Commissione è stato proposto di chiedere alla Presidenza che sia assegnato in sede legislativa il disegno di legge « Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico », attualmente deferito alla nostra Commissione in sede referente.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1952

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa ». (n. 2438).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Modifiche alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato ». (n. 2341).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico ». (2206).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	26
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Modifiche alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia ». (n. 2023 B).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Banno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelini, Babbi, Baldassari, Cara, Caroniti, Colasanto, Cotani, De Palma, Giulietti, Imperiali, Iacoponi, Iervolino, Lombardi Riccardo, Mazza, Momoli, Monticelli, Olivero, Sala, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Sica, Spoleti, Suraci, Terranova Raffaele, Tomba, Tommasi, Veronesi, Viola.

È in congedo:

Reggio D'Aci.

La seduta termina alle 11,30.